

Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale".

Sommario

Cap. 1 - Finalità e inquadramento normativo.....	2
Cap. 2 – modalità applicative	2
Cap. 3 – Valutazione della sussistenza dell'interesse regionale	3
Cap. 3.1 - criterio di carattere programmatico (art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/19)	3
Cap. 3.2 - Criterio di carattere progettuale (art. 3, comma 1, lett. b) - L.R. 19/19)	5
Cap. 3.3 - Criterio di carattere territoriale, ambientale e sociale (art. 3, comma 1, lett. c), d) e) – L.R. 19/19)	7
Cap. 3.4 Criteri di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale (art. 3, comma 1, lett. f) – L.R. 19/19)	10
Cap. 3.5 - criterio di carattere occupazionale (art. 1, comma 1, lett. g) – L.R. 19/19)	11
Cap. 3.6 – criterio di complessità procedurale (art. 1, comma 1, lett. h) – L.R. 19/19)	13
Cap. 4 – Condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale può proporre la sottoscrizione di un ALS (art. 8, comma 8, lett. a).....	14

Cap. 1 - Finalità e inquadramento normativo

La l.r. 19 del 29 novembre 2019 (di seguito “Legge”) all’art. 1, comma 1, individua gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale quale modalità *“...per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico”*.

Si introduce quindi nella normativa il concetto di *“interesse regionale”* quale valutazione preliminare alla decisione di avviare una negoziazione mediante uno degli strumenti di programmazione negoziata individuati all’art. 2 della legge.

Considerato che il PRS e gli altri strumenti di programmazione regionale esprimono la visione strategica e di indirizzo delle varie politiche regionali, non entrando nel dettaglio degli interventi da realizzare, se non per situazioni molto particolari, la Legge fornisce al decisore politico lo strumento di supporto per valutare la sussistenza dell’interesse regionale individuando, all’art. 3, l’elenco dei criteri a supporto della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale e demandando ad una successiva deliberazione di giunta regionale il compito di specificare e, se del caso, integrare gli elementi di dettaglio di detti criteri, nonché individuare appositi indicatori rispetto a ciascuno di essi.

Il presente documento è quindi redatto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 2 della Legge ed individua gli indicatori corrispondenti ai criteri ivi declinati che dovranno orientare l’attività istruttoria degli uffici della Giunta sulle proposte di negoziazione da avviarsi mediante uno degli strumenti di programmazione negoziata regionali individuati nella Legge, al fine di mettere a disposizione degli Amministratori il quadro conoscitivo per poter compiutamente valutare la presenza dell’interesse regionale e dare corso agli atti conseguenti.

Oltre a quanto sopra, l’art. 8, comma 8 della Legge dispone che, nella medesima deliberazione di cui all’art. 3, comma 2 siano definite le condizioni in presenza delle quali l’ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell’Accordo Locale Semplificato per gli interventi e le opere di valenza regionale, lo schema di Accordo ed i relativi contenuti, da utilizzarsi in caso di interventi da attuare mediante l’Accordo Locale semplificato di cui al medesimo art. 8.

Cap. 2 – modalità applicative

La fase preliminare di valutazione delle proposte di intervento da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata permette di fornire al decisore pubblico un supporto tecnico utile a verificare la qualità delle proposte sotto il profilo dell’interesse regionale che saranno successivamente oggetto di negoziazione e perfezionamento nell’ambito dello strumento di programmazione negoziata prescelto fra quelli previsti dalla Legge.

Essa ha l’obiettivo di fornire un inquadramento generale delle proposte rispetto alla loro coerenza con gli strumenti di programmazione regionale evidenziando punti di forza, elementi qualificanti e punti critici ai fini della decisione, in capo alla Giunta, di avviare o meno una fase di negoziazione, oltre che evidenziare eventuali questioni aperte da affrontarsi una volta avviata la negoziazione.

La valutazione delle proposte di intervento pervenute dai soggetti individuati all'art. 1 comma 1 della Legge sotto il profilo della sussistenza dell'interesse regionale, si svolge secondo le modalità definite all'art. 3 del Regolamento.

Cap. 3 – Valutazione della sussistenza dell'interesse regionale

La valutazione tecnica ex ante delle proposte progettuali finalizzata a verificare la sussistenza dell'interesse regionale, si basa sull'individuazione di indicatori per ognuno dei seguenti criteri individuati all'art.3, comma 2:

1. criteri di carattere programmatico
2. criteri di carattere progettuale
3. criteri di carattere territoriale, ambientale e sociale
4. criteri di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale
5. criteri di carattere occupazionale
6. criteri di complessità procedurale

Ai fini della comprensione delle tabelle che seguono si adottano le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criterio di valutazione	Categoria di valutazione individuata in Legge (art.3, comma 1).
Indicatori	Rappresentano le variabili prese in considerazione per la valutazione tecnica complessiva della proposta rispetto al criterio considerato
Valutazione sintetica complessiva	Rappresenta la valutazione tecnica complessiva della proposta in relazione alla sussistenza dell'interesse regionale

Cap. 3.1 - criterio di carattere programmatico (art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/19)

Gli indicatori di valutazione riferiti al criterio di carattere programmatico riguardano sia la verifica della rilevanza e della coerenza della proposta con i principali strumenti di programmazione regionale generale e settoriale sia il contributo strategico alla realizzazione degli obiettivi in essi declinati. Tali obiettivi sono primariamente individuati con le missioni e i programmi in cui è articolato il Programma Regionale di Sviluppo approvato dalla Giunta regionale o con uno o più obiettivi strategici che esprimono le priorità politiche della Giunta regionale, individuabili negli altri documenti di programmazione regionale, anche di settore o nelle leggi regionali. Anello di giunzione fra programmazione strategica ed operativa sono i risultati attesi del PRS, che permettono di associare la proposta di intervento ad uno o più obiettivi che l'amministrazione regionale dovrà realizzare entro fine mandato e per i quali sono individuati le corrispondenti risorse finanziarie e azioni operative.

Gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/19 possono quindi essere considerati, a ragion veduta, la modalità privilegiata per calare nei territori gli obiettivi della programmazione regionale anche coinvolgendo nella realizzazione o nell'attuazione delle priorità regionali, il partenariato territoriale pubblico e privato. Affinchè si possa avere la cd. "territorializzazione delle politiche regionali" e che, queste ultime, dispieghino al meglio i propri effetti, essi sono quindi lo strumento in mano all'Amministrazione regionale per

intercettare le progettualità che si sviluppano dal basso, in risposta ai bisogni o alle esigenze delle comunità e dei territori di riferimento.

Alla luce di questa considerazione la coerenza tra il contenuto progettuale delle proposte e gli obiettivi delle politiche regionali va riferita non solo astrattamente all'articolazione della programmazione regionale, ma va valutata anche tenendo presente le differenze e le diversità del contesto in cui maturano le proposte, le condizioni di partenza, la disponibilità di risorse e gli stessi ambiti territoriali di riferimento nei quali è opportuno che l'amministrazione regionale venga incontro alle istanze delle proposte progettuali.

In tal senso, una condizione necessaria a comprendere la coerenza della proposta progettuale con la programmazione regionale è che sia esplicitato da parte dei proponenti il contesto di riferimento in cui si inquadra la proposta progettuale. Ciò da una parte riflette la capacità dei soggetti proponenti di disporre di informazioni a supporto della progettazione degli interventi, dall'altra rappresenta una condizione favorevole per impostare la successiva fase di monitoraggio. Il dettaglio informativo che accompagna la proposta progettuale è quindi un elemento che qualifica il criterio della programmazione perché consente all'amministrazione regionale, in fase di negoziazione, di veicolare al meglio gli obiettivi delle politiche regionali.

Quanto sopra, costituisce la modalità di valutazione con riferimento al "criterio programmatico", da approfondirsi mediante la valutazione dei seguenti indicatori, da applicare selettivamente in relazione alla tipologia ed alla complessità della proposta:

Indicatore	Descrizione
Contributo della proposta al raggiungimento di obiettivi relativi a impegni e accordi internazionali sottoscritti a livello regionale e nazionale	Aderenza della proposta agli accordi sottoscritti in sede comunitaria e agli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici contenuti negli accordi internazionali (Accordo di Parigi, Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ecc.)
Coerenza della proposta con la programmazione e pianificazione comunitaria	Aderenza agli obiettivi della programmazione comunitaria
Coerenza della proposta con la programmazione e pianificazione nazionale	Aderenza agli obiettivi dei piani di intervento stabiliti a livello nazionale che hanno particolare interesse per il territorio regionale (es. SNAI)
Contributo al conseguimento degli obiettivi specifici declinati nella programmazione e pianificazione regionale	Coerenza con le priorità tematiche individuate nel PRS e nel DEFR. La proposta intercetta le priorità regionali e tiene conto dei corrispondenti principi guida. I risultati conseguibili sono concreti e realistici.
Coerenza della proposta con la programmazione e pianificazione regionale con la pianificazione locale o sovralocale	Aderenza alle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici comunali, provinciali e metropolitani (DUP, PGT, PTCP,PTM) Presenza di altri interventi di interesse pubblico nella medesima area che possono costituire rete e sinergie positive ovvero interferire negativamente
Quadro dei vincoli e delle opportunità	Coerenza con il quadro dei vincoli e con il sistema delle tutele e presenza di possibili sinergie con gli strumenti di pianificazione alle diverse scale,

	cioè di elementi che concorrono all'attuazione di uno o più obiettivi comuni
Conformità/difficoltà con gli strumenti urbanistici comunali e con i contenuti prescrittivi e prevalenti della pianificazione provinciale/metropolitana	La proposta è conforme allo strumento urbanistico comunale e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale/metropolitana – ovvero – data la complessità della proposta, l'attivazione dello strumento di programmazione negoziata è idoneo a garantire il coordinamento dei procedimenti ed a favorirne la celere attuazione degli interventi ivi inclusi
Collocazione geografica: Interessa territori in condizione di disagio, ambiti montani e/o piccoli Comuni classificati tali dalla l.r 11/2004	La proposta d'intervento aiuta il rilancio di territori in condizioni di disagio e contribuisce alle politiche regionali per i piccoli Comuni
Effetti di riequilibrio territoriale attesi dalla proposta progettuale	Dalla proposta progettuale possono derivare effetti che tendono a diminuire il divario tra territori ed aumentare la coesione sociale. Tale indicatore valuta il contributo del progetto alla salvaguardia degli equilibri tra territori e comunità al fine di evitare l'innescarsi di dinamiche irreversibili o difficilmente recuperabili di abbandono dei territori fragili. L'indicatore della perequazione territoriale coglie un aspetto della territorializzazione della programmazione negoziata: l'attenzione a perseguire uno sviluppo armonioso del territorio regionale e delle sue comunità mediante il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
Aiuti di Stato	Rilevanza delle attività eventualmente previste ai fini della valutazione rispetto al Regime degli aiuti di stato

Cap. 3.2 - Criterio di carattere progettuale (art. 3, comma 1, lett. b) - L.R. 19/19)

La valutazione ha come obiettivo quello di esaminare la proposta rispetto alla sua solidità in termini di contenuti generali ovvero se contiene una serie di indicazioni preliminari volte ad illustrare:

- le informazioni relative al contesto;
- le motivazioni dell'azione che si intende perseguire;
- l'analisi del proprio grado di capacità nel gestire il progetto;
- le informazioni e l'analisi effettuata di quanto eventualmente già realizzato nello stesso ambito di intervento o su analoghi territori;
- le riflessioni svolte sulla possibilità di produrre un impatto significativo sui beneficiari;
- la strutturazione di un progetto sostenibile.

Il criterio progettuale valutato, in primo luogo, in relazione alla solidità dell'idea proposta, trova specifica declinazione negli indicatori sotto riportati, che costituiscono il quadro logico di analisi preliminare alla formulazione del progetto vero e proprio. Essi individuano gli obiettivi generali e specifici della proposta, consentono di valutarne la sua rilevanza pubblica, i risultati attesi e il rapporto costi-benefici.

Indicatore	Descrizione
------------	-------------

Rilevanza pubblica degli interventi proposti	La proposta, attraverso i contenuti e le modalità di attuazione, si qualifica come intervento di interesse pubblico, il cui valore non si limita cioè al beneficio dei soggetti o dei gruppi proponenti ma assume un rilievo per l'intera collettività
Chiarezza espositiva	Sono chiaramente identificate problematiche, opportunità, minacce, obiettivi, attività e risultati attesi.
Rilevanza dell'intervento nel contesto locale	Gli interventi proposti sono descritti compiutamente in termini di benefici e di valore aggiunto rispetto alle esigenze della popolazione e del territorio di riferimento. Esistono relazioni positive fra intervento proposto e altre politiche pubbliche presenti sul territorio in termini di valorizzazione dei distretti.
Qualità fisica della proposta in termini urbanistici ed architettonici	La qualità urbanistica prende in considerazione gli elementi che riguardano la forma esterna degli edifici e degli spazi pubblici (accessibilità delle aree - pedonale, ciclabile, con mezzi pubblici, parcheggi) e l'integrazione dell'intervento con i tessuti esistenti. La valutazione della qualità architettonica prende in considerazione la flessibilità degli spazi in termini di capacità di accogliere funzioni diverse e di adattarsi all'introduzione di nuove tecnologie, le caratteristiche stilistiche e formali degli edifici in funzione del rispetto delle tradizioni e dell'identità del contesto e le caratteristiche dei materiali utilizzati in termini di qualità e di prestazioni energetiche.
Mixité urbana	La proposta contempla lo sviluppo di una molteplicità di funzioni in modo da garantire una buona offerta di servizi e l'utilizzo degli spazi nell'arco delle 24h.
Innovazione, tecnologia e replicabilità	Innovatività della proposta misurata in termini di originalità e contenuti. La proposta si configura come progetto-pilota replicabile in altri contesti regionali. Essa presenta contenuti e processi applicabili ad altri casi con caratteristiche simili e/o contribuisce all'innovazione delle pratiche di programmazione negoziata che si svolgono nel contesto regionale.
Flessibilità	Individuazione di scenari alternativi a cui sono associate possibili modifiche e/o adattamenti dei contenuti della proposta
Necessità/Urgenza a cui risponde la proposta	Capacità della proposta di rispondere a situazioni contingenti, non contenute nei documenti di programmazione, che pongono criticità nel breve periodo.
Partecipazione dei cittadini e dei gruppi di interesse locali	Risponde in maniera appropriata alle esigenze locali espresse dal territorio in coerenza con i principi di sussidiarietà e decentramento. Si prevede l'utilizzo di forme di partenariato pubblico-privato in grado di mobilitare le risorse economiche necessarie e di sperimentare forme innovative di attuazione delle proposte
Cronoprogramma degli interventi	La proposta è accompagnata da un primo cronoprogramma di massima degli interventi ritenuto sostenibile e perseguibile anche rispetto alle fonti di finanziamento

Cap. 3.3 - Criterio di carattere territoriale, ambientale e sociale (art. 3, comma 1, lett. c), d) e) – L.R. 19/19)

La valutazione del criterio territoriale, ambientale e sociale deve avere come obiettivo quello di far emergere la coerenza, a diverse scale, fra la proposta di intervento, le esigenze e le vocazioni specifiche di un determinato contesto territoriale e le relative ricadute riferibili alle qualità progettuali intrinseche. In particolare:

- criterio di carattere territoriale: la valutazione dovrà valutare se la proposta di intervento favorisce la crescita ordinata dei territori e tiene conto delle politiche di rigenerazione urbana declinate nella l.r. 18/19 finalizzate a incentivare la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni contaminati, la sostituzione e/o l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio degradato. La scelta di tali aree, che hanno spesso già dotazione di servizi, strade ed altre infrastrutture disponibili, riduce infatti il consumo di suolo e la necessità di costruire nuove infrastrutture, diminuendo l'espansione di superfici impermeabili. In dettaglio, gli indicatori da valutare in relazione a tale criterio sono:

Indicatore	Descrizione
Consumo di suolo e meccanismi compensativi	Coerenza con gli obiettivi fissati dalla l.r. 31/2014 (da valutarsi in relazione al bilancio complessivo degli interventi). Sussiste un saldo positivo fra nuovo suolo occupato e suolo "restituito" oppure sono presenti meccanismi compensativi del suolo occupato.
Rigenerazione urbana (l.r. 18/19)	La proposta contribuisce alla realizzazione degli obiettivi regionali di rigenerazione urbana e territoriale, valorizzazione del territorio e alla tutela della salute dei cittadini.
Qualità infrastrutturale	La qualità infrastrutturale si riferisce alla diversificazione dell'offerta delle modalità di accesso all'ambito di intervento con particolare attenzione al trasporto pubblico urbano, interurbano e ferroviario quale modalità in grado di favorire lo sviluppo di modelli di mobilità più sostenibili e meno dipendenti da fonti energetiche non rinnovabili. Sono altresì presi in considerazione gli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza della rete stradale e l'offerta di parcheggi nonché gli effetti positivi sulle infrastrutture esistenti o contributo al loro miglioramento o alla risoluzione di criticità pregresse nell'ambito territoriale interessato. La proposta contiene azioni per lo sviluppo della mobilità dolce.
Miglioramento dei centri storici	La proposta contiene azioni ed interventi per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici
Miglioramento ed integrazione del tessuto sociale ed azioni per favorire la coesione sociale	Sono previste azioni finalizzate al recupero di ambiti oggetto di degrado sociale, al riequilibrio socio-culturale ed all'incremento della sicurezza dei territori. Si prevedono azioni finalizzate al recupero di spazi in disuso per la creazione di reti di aggregazione comunitaria e supporto al sostegno delle realtà locali che saranno interessate dalla sua realizzazione.
Presenza di <i>social housing</i> e di edilizia a canoni calmierati o prezzi agevolati	La proposta contiene interventi di edilizia pubblica anche convenzionata in contesti ad alta densità abitativa e a basso reddito.

- criterio di carattere ambientale: la valutazione deve esaminare le iniziative di sviluppo e valorizzazione territoriale in relazione alle variazioni in senso positivo del sistema locale interessato con particolare attenzione all'entità delle ricadute ambientali di lungo termine che le previsioni determinano sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda le tematiche ambientali, è necessario quindi prendere in esame la situazione ambientale delle aree oggetto degli interventi e le modalità di integrazione degli aspetti ambientali rispetto agli altri obiettivi dell'intervento. Questo comporta la valutazione:
 - del quadro conoscitivo sulla situazione ambientale e territoriale in termini di disponibilità di risorse, individuazione delle criticità e delle sensibilità;
 - degli obiettivi e criteri strategici e di sostenibilità;
 - delle implicazioni ambientali, confrontando le trasformazioni previste con le caratteristiche dell'ambiente interessato dalle trasformazioni;
 - della rispondenza degli obiettivi della proposta con gli obiettivi ambientali strategici e di sostenibilità.

La valutazione del criterio di carattere ambientale, svolto con riferimento a quanto sopra esposto, è ulteriormente specificato con riferimento ai seguenti indicatori:

Indicatore	descrizione
Sostenibilità ambientale	La valutazione della sostenibilità del progetto prende in considerazione tutti gli elementi che contribuiscono alle "performance ambientali" degli interventi fisici, tra cui le caratteristiche energetiche degli edifici (tecnologie costruttive adottate in funzione del raggiungimento di standard di consumo ridotto, edifici passivi e semi-passivi, ecc.), la presenza di interventi di mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici (forestazione urbana, verde con funzione ecologica, utilizzo delle acque con funzione di clima-regolazione, tutela della biodiversità, ecc.), la programmazione del ciclo vita delle strutture (gestione cantiere, smaltimento degli inerti, ecc.), l'adozione di tecnologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti innovative (inserimento di impianti di compostaggio, trattamento delle acque reflue per il riutilizzo ai fini agricoli, ecc.). In generale, sono considerati elementi qualificanti della proposta tutti gli accorgimenti finalizzati alla rimozione degli impatti negativi e alla mitigazione degli impatti non eliminabili nonché tutte le caratteristiche che contribuiscono alla sostenibilità ambientale del progetto.
Tutela, mantenimento e rilancio di ambiti di pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale	La proposta contiene azioni che contribuiscono al miglioramento/mantenimento e fruibilità del territorio e del paesaggio o interventi che favoriscono la valorizzazione degli attrattori turistico-culturali. Presenza di interventi destinati alla creazione di spazi verdi urbani e alla gestione e conservazione di quelli agricoli e naturali (creazione di nuovi parchi, riqualificazione di aree agricole, piani di manutenzione delle aree boschive, ecc.)
Interventi di tutela dell'assetto idrogeologico	La proposta prevede interventi destinati alla mitigazione del rischio in presenza di potenziali ripercussioni sull'assetto idrogeologico

Compensazioni ambientali	Si propongono misure compensative interne o esterne al sito la cui realizzazione si configura come plus-valore rispetto agli oneri dovuti per legge
Energie rinnovabili	Presenza di tecnologie finalizzate all'incremento della quota di energie rinnovabili (biomassa, geotermia, fotovoltaico, ecc.).

- criterio di carattere sociale: la valutazione può assumere diverse dimensioni: in generale la valutazione deve fare perno sul concetto di benessere sociale della comunità o del territorio di riferimento. Le dimensioni in cui si articola il benessere sociale sono infatti differenziate e tengono conto delle condizioni socio-sanitarie dei territori in cui sono previste le progettualità. In particolare la valutazione del criterio di carattere sociale deve svolgersi con riferimento ai seguenti indicatori, da applicarsi in relazione della tipologia di proposta di intervento:

Indicatore	Descrizione
Attenzione alle fragilità	La proposta favorisce l'inclusione sociale di tutte quelle categorie che sono a rischio di esclusione, quali i soggetti in condizioni di povertà assoluta, i soggetti a rischio povertà, il sostegno alle donne in termini di erogazione di servizi, gli anziani, i disabili o le famiglie che necessitano un sostegno di tipo economico per i figli. La proposta di intervento contiene forme di aiuto di prossimità al bisogno delle categorie fragili in grado di favorire il reinserimento sociale delle persone o per evitare il distanziamento dalle reti familiari o associative di sostegno del territorio.
Aiuto alle fasce di popolazione disagiata e ceti fluenti	Le proposte intercettano i bisogni delle fasce sociali più deboli della popolazione con l'inserimento di servizi e di strutture dedicate alla popolazione in condizioni di disagio. Sono presenti azioni volte a ridurre le disuguaglianze economiche, educative o di opportunità, rafforzate a causa delle conseguenze della pandemia, così come azioni funzionali volte a sostenere le potenzialità professionali dei ceti fluenti (studenti e giovani a basso e medio reddito)
Presenza del tessuto associativo, volontariato e del terzo settore	La proposta coinvolge operatori del terzo settore in grado di affiancare il soggetto pubblico nell'offerta di risposte ai bisogni sociali espressi dal territorio in un'ottica di sussidiarietà. È previsto un apporto di attori e associazioni afferenti al terzo settore stesso e radicati sul territorio. Si persegue il metaobiettivo del potenziamento del volontariato, mediante l'incremento dei propri ambiti di azione ed il rafforzamento delle proprie capacità organizzative e gestionali.
Promozione dell'attivismo civico	La proposta promuove in diverse forme l'attivismo civico non inteso esclusivamente nel senso del volontariato ma anche in quello più esteso della solidarietà sociale all'interno delle comunità
Risposta al deficit di servizi	Il progetto è in grado di individuare e rispondere ad eventuali deficit di servizi. La risposta dovrà essere finalizzata al soddisfacimento della domanda nei settori in cui l'offerta risulta più carente (sport, servizi ricreativi, servizi assistenziali, ecc.). È riservata una considerazione

	particolare ai servizi per l'infanzia, le famiglie e la conciliazione casa-lavoro.
Assistenza alla disabilità	La proposta prevede l'inserimento di servizi e di strutture dedicate alla popolazione con disabilità. L'offerta in questo campo è articolata a seconda delle esigenze differenziate legate alle forme di disabilità motorie, fisiche e psichiche.
Servizi sanitari territoriali	La proposta prevede il rafforzamento dei presidi di medicina territoriale anche nell'ottica dell'assistenza in remoto dei pazienti.
Servizi sociali	La proposta evidenzia, oltre alla problematica cui tende dare una risposta, il collegamento con l'insieme dei servizi sociali e ricreativi già disponibili nell'ambito di riferimento del progetto, in virtù del maggiore radicamento territoriale da cui discende una conoscenza più puntuale del contesto sociale di riferimento, evidenziando l'integrazione con l'offerta di servizi sociali e ricreativi (ad esempio sportivi e culturali), sia pubblici che implementati da attori del terzo settore presenti nel territorio anche ai fini di rendere efficace i percorsi di inserimento sociale delle persone fragili.

Cap. 3.4 Criteri di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale (art. 3, comma 1, lett. f) – L.R. 19/19)

I criteri di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale analizzano le connessioni fra gli aspetti di natura economica, quelli relativi alle modalità e i tempi del suo finanziamento e quelli relativi alle modalità di gestione previste ad intervento a regime.

La valutazione rispetto a tali criteri muove, innanzitutto, dalla verifica della presenza di risorse sufficienti alla realizzazione di tutti gli interventi previsti ed in particolare la valutazione del rapporto fra costo stimato totale degli interventi, equità fra contributi privati e pubblici (qualora richiesti), eventuale equilibrio fra le diverse risorse economiche messe in campo dai soggetti che partecipano alla negoziazione nonché l'efficienza del modello gestionale. Ai fini di un eventuale contributo regionale, è inoltre presa in considerazione la compatibilità con eventuali altre fonti di finanziamento.

Essa è specificata in relazione ai seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione
Valutazione delle risorse disponibili	Sono previste risorse sufficienti e ragionevoli per garantire l'attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici
Rapporto capitali privati e risorse pubbliche	La proposta prevede l'apporto di capitali privati per la realizzazione degli interventi specificandone anche l'entità in rapporto a quelle pubbliche. Viene presa inoltre in considerazione la ripartizione degli oneri e dei vantaggi, sia monetari che non monetari, tra il soggetto pubblico e gli attori privati che partecipano affinché sia garantito un corretto bilanciamento degli sforzi necessari e che sia sempre fatta salva la priorità dell'interesse pubblico e generale su quello privato e particolare.

Garanzie rispetto alle fonti di cofinanziamento	Sono individuate le garanzie relative alle diverse fonti di cofinanziamento e disponibilità alla stipula di idonee fidejussioni in caso di interventi privati.
Piano economico-finanziario	È presente un piano finanziario preliminare che contenga la valutazione costi/benefici fra pubblico e privato.
Unicità del finanziamento regionale	Sono assenti altre forme di finanziamento regionale per la stessa tipologia di interventi.
Modalità di finanziamento innovative	La proposta contiene modalità di finanziamento innovative intese come l'individuazione di metodologie di reperimento e di impiego dei capitali diverse rispetto a quelle già utilizzate nell'ambito delle linee di finanziamento di settore che siano in grado di garantire maggiore stabilità all'assetto finanziario della proposta. Sono presenti fonti di finanziamento che garantiscono un utilizzo delle risorse duraturo e cioè in grado di garantire la capacità delle risorse stesse di continuare a generare valore nel tempo in un'ottica di sostenibilità e di concretizzazione degli impegni contratti a livello internazionale riguardanti la tutela dell'ambiente e della biosfera.
Stabilità del finanziamento nel tempo	La proposta evidenzia la natura delle fonti di finanziamento non solo limitatamente al periodo di realizzazione dell'intervento ma anche a quello di avvio-esercizio-gestione.
Progetti già presentati su linee di finanziamento settoriale specifiche (bandi)	La proposta contiene elementi innovativi o di miglioramento rispetto a quella già vagliata nell'ambito di linee di finanziamento di settore.
Proprietà degli immobili	Gli immobili esistenti oggetto della proposta di intervento sono di proprietà pubblica, ovvero privata ma con comodato d'uso o diritto di superficie a favore dell'ente pubblico, ovvero si tratta di "beni culturali" così come definiti all'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.
Modello gestionale	È prefigurato un modello di gestione sostenibile e la proposta illustra le modalità per garantire la sostenibilità nel tempo. Sono individuati i costi di gestione dei servizi previsti e le relative coperture finanziarie con eventuale valutazione della possibilità di co-finanziamento regionale in caso di funzioni di interesse pubblico.

Cap. 3.5 - criterio di carattere occupazionale (art. 1, comma 1, lett. g) – L.R. 19/19)

La valutazione rispetto al criterio occupazionale è misurata con riferimento al concetto di *welfare society* (o "civile") ed al fatto che un insieme di caratteristiche e di qualità positive, appartenenti ad una determinata proposta di intervento sul territorio possa produrre nel contesto di riferimento un cambiamento positivo sul tessuto sociale, distinguendosi in modo virtuoso da altre iniziative similari.

Nell'attuale scenario socio-economico, caratterizzato da accentuato dinamismo e da molteplici interconnessioni, è importante che anche i piccoli-medi interventi realizzati sul territorio in regime di programmazione negoziata rispondano a una logica di tipo sistemico. Occorre quindi dare priorità ai progetti che riescono ad avere portata non isolata rispetto al tessuto economico circostante; progetti di rilevanza sistemica, che possono essere chiave nel dare vitalità a distretti e filiere, che attivano catene di fornitura, che si pongono al centro di network economico-sociali. Le proposte avanzate dal partenariato locale dovrebbero favorire lo sviluppo dei territori valorizzando le risorse e le competenze già presenti negli stessi e mettendo in

evidenza le possibili interconnessioni delle progettualità con le filiere produttive o con il tessuto produttivo delle PMI.

Il criterio di valutazione sopra descritto è poi declinato nei seguenti indicatori, da prendere in considerazione selettivamente in relazione alla tipologia di intervento proposta:

Indicatore	Descrizione
Consolidamento e nuova imprenditoria	<p>La proposta rafforza il radicamento territoriale delle attività produttive esistenti o favorisce l'emergere di nuove potenzialità produttive che stimolano investimenti ad hoc anche di soggetti esterni all'ambito territoriale.</p> <p>È favorita la tutela dell'occupazione esistente.</p> <p>È posta attenzione al tema dell'accorciamento delle filiere produttive in modo da minimizzare i rischi dovuti alla frammentazione della produzione e della creazione di valore aggiunto tra tanti soggetti.</p> <p>Le proposte dà un contributo alla resilienza dei territori di riferimento, ovvero alla capacità di ripresa da shock esterni. In tal senso l'attenzione all'aspetto formativo e di qualificazione professionale delle risorse umane coinvolte è presente all'interno di progetto di insediamento produttivo.</p>
Portata sistemica degli interventi	<p>I progetti non appaiono come interventi isolati, ma hanno caratteristiche tali da renderli importanti per l'intero sistema produttivo-sociale della zona: riattivazione e rafforzamento di filiere, infrastrutture strategiche. Si prevede un alto effetto moltiplicatore del progetto</p>
Effetto moltiplicatore	<p>L'investimento pubblico è in grado di indurre positivi effetti volano e fattori moltiplicativi sul territorio anche in termini di rigenerazione delle risorse</p>
Prospettive di impatto in termini di crescita occupazionale	<p>La proposta contiene azioni che orientano al rilancio ed alla valorizzazione del capitale umano che risiede nel territorio di riferimento con la creazione o consolidamento dei posti di lavoro</p> <p>È favorita l'occupazione stabile e non episodica (es. stagionale), quella capace di assorbire categorie generalmente svantaggiate nel mercato del lavoro; incoraggiare al lavoro abitanti di territori periferici o sacche marginalizzate della popolazione, così come i lavoratori precedentemente espulsi dal mercato del lavoro.</p>
Sostegno all'occupazione delle fasce deboli	<p>Presenza di un impatto virtuoso sull'occupazione e sulla crescita professionale anche con particolare riferimento a proposte occupazionali attente alle fasce deboli (disabilità, sociale, occupazione giovanile ed inoccupati)</p>
Valorizzazione delle risorse umane	<p>La proposta contiene azioni di formazione e valorizzazione del capitale umano con riferimento alla specificità produttiva locale ed al supporto dell'imprenditorialità femminile e giovanile.</p> <p>La proposta stimola l'impiego di risorse qualificate e altamente formate in mansioni adeguate al tipo di formazione, in modo da ridurre e disincentivare l'occupazione "sovrqualificata", tipica di regioni avanzate ma relativamente poco competitive.</p>

	<p>La proposta progettuale valorizza i legami con i soggetti dell'innovazione presenti nel territorio (centri di ricerca, università, cluster tecnologici etc) capaci di stimolare attività innovative e quindi generare nuove imprese.</p> <p>La proposta è capace di includere elementi della <i>smart specialisation strategy</i> europea, con il coinvolgimento attivo di tutte le componenti sociali (dall'imprenditoria alle università, dalle start-up alle grandi aziende, dai sindacati alle associazioni del terzo settore), chiamate a contribuire al disegno del progetto invece che rilegate nel ruolo di ricettori passivi.</p>
Ambiti oggetto di crisi industriale di rilevante impatto economico-sociale	<p>Presenza di interventi che prevedono la riconversione immobiliare ed il ricollocamento del personale.</p> <p>Progetti di investimento che interessano eventi di crisi o dismissione estesi a più unità produttive appartenenti al medesimo settore ed operanti nella stessa area territoriale omogenea, ovvero riguardanti la crisi industriale di un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore e/o al territorio in cui opera l'unità locale interessata</p>

Cap. 3.6 – criterio di complessità procedurale (art. 1, comma 1, lett. h) – L.R. 19/19)

La valutazione riguarda la necessità di coordinamento dei procedimenti necessari alla realizzazione delle opere ed al valore aggiunto che l'attivazione di uno strumento di programmazione negoziata potrebbe avere in termini di semplificazione dei procedimenti. Essa è svolta in relazione ai seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione
Ruoli dei soggetti che si intende coinvolgere	<p>La proposta contiene un'adeguata ripartizione dei ruoli, coerente con le competenze e capacità di ciascun soggetto.</p> <p>Gli impegni sono prefigurabili in modo equilibrato per quanto riguarda il livello decisionale.</p> <p>Tutti i soggetti hanno un ruolo rilevante e definito e traggono un reale beneficio da essa.</p>
Pareri e autorizzazioni eventualmente necessari	Individuazione dei procedimenti necessari per la realizzazione degli interventi e valutazione in merito al loro coordinamento in funzione anche di una compressione dei tempi (es. VAS, VIA, VIC, PAUR, bonifiche, ecc.)
Efficacia dello strumento di PN rispetto alle procedure	Vantaggi e semplificazioni procedurali dati dalla realizzazione degli interventi proposti mediante Programmazione Negoziata in luogo dei canali di autorizzazione/approvazione/finanziamento ordinari

Cap. 4 – Condizioni in presenza delle quali l’Ente Locale può proporre la sottoscrizione di un ALS (art. 8, comma 8, lett. a)

Fermo restando la possibilità di ricorrere all’Accordo di Programma, è possibile ricorrere all’Accordo Locale Semplificato qualora la proposta di intervento:

Conformità urbanistica	La proposta non comporta variante agli strumenti urbanistici
Dimensione territoriale dell’intervento	Proposta che riveste carattere locale e non contiene elementi di complessità tecnica e procedurale tali da rendere necessaria l’attivazione di un Accordo di Programma.
Numero di soggetti pubblici coinvolti	Coinvolge un numero limitato di soggetti sottoscrittori (uguale o inferiore a 3), fermo restando la possibilità per il soggetto proponente l’ALS di coinvolgere autonomamente altri enti locali, anche con loro forme associative o organizzazioni rappresentative, al fine di rispondere, mediante la realizzazione del progetto, ai bisogni ed alle progettualità dei territori e delle comunità locali
Impatto finanziario complessivo	Presenta un quadro dei costi di ammontare contenuto (non superiore a 3.000.000€)
Complessità del procedimento	Non ci sono procedimenti autorizzativi/pareri che necessitano di coordinamento
Presenza o meno di soggetti privati	Eventuale presenza di soggetti privati in grado di contribuire alla realizzazione degli interventi

Cap. 5 – Schema di accordo di ALS

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge *“Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all’AdP di cui all’articolo 7, l’adesione all’ALS mediante la presentazione della relativa proposta di ALS...[...]*”, redatta sulla base dello schema che segue.

Tale schema contiene tutti gli elementi previsti all’art. 8, comma 4 della Legge e può essere integrato con ulteriori elementi in ragione della specificità delle singole proposte di intervento.

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E [inserire nominativi Amministrazioni locali sottoscrittrici]
PER LA REALIZZAZIONE DI [---titolo dell'intervento...]**

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore [[nome], quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- Amministrazione Locale di [.....], con sede legale in [.....], Via/Piazza [.....], CF/P.IVA [.....] nella persona del Sindaco pro tempore [nome] .quale Legale Rappresentante del [nome dell'Amministrazione locale];

E

- *[dati identificativi di eventuali altri soggetti coinvolti]*

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il Regolamento Regionale n°.....;
- la D.G.R. n. XI/.....del.....;
- il Programma Regionale di Sviluppo della *[inserire il numero]* legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n°.....;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con risoluzione del Consiglio.....;
- *[eventuali altre piani/programmi di settore dei quali l'ALS è attuazione];*
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- *[inserire gli elementi indicati all'art. 8, comma 4, lett. a) della l.r. 19/19]*

CONSIDERATO CHE:

- *[inserire gli elementi indicati all'art. 8, comma 4, lett. b) della l.r. 19/19]*

[Eventuali altri paragrafi utili alla motivazione dell'Accordo]

- *[.....]*

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
 - *[nome dell'Amministrazione Locale]* di..... *[inserire estremi dell'atto di approvazione];*
 - *[eventuali altri soggetti]*

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Tecnica
 - Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - Allegati D – Elaborati grafici *[inserire elenco]*
 - Allegato E – altri documenti *[inserire elenco]*

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. *[descrizione ed individuazione puntuale dell'intervento oggetto di accordo]*
2. *[descrizione della destinazione urbanistica delle aree]*

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente accordo, è pari a *[inserire cifra complessiva]* la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- *[amministrazione locale proponente]*: inserire la quota di finanziamento e le relative annualità di erogazione;
- Regione Lombardia: *[inserire la quota di finanziamento e le relative annualità di erogazione]*
- *[altri soggetti]* .

Art.5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

- a) L'*[nome dell'Amministrazione proponente]* si impegna a:
 - a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - b) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - c) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - d) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - a. informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.
 - b. *[altri impegni in relazione allo specifico intervento]*
- b) Regione Lombardia si impegna a:
 - a. Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore di *[nome dell'amministrazione proponente]* pari a *[inserire la cifra]*, nella percentuale del *[inserire quota percentuale]* del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
 - b. Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo:

i. *[inserire cifra – anno di erogazione – fase di erogazione]*

ii. *[inserire cifra – anno di erogazione – fase di erogazione]*

Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

c) Impegni di altri soggetti sottoscrittori

[esplicitare gli impegni]

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 9

Coinvolgimento del soggetto privato

1. *[inserire la modalità di selezione dell'eventuale soggetto privato e i relativi impegni ovvero la motivazione di infungibilità, se del caso]*

Art. 10

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 *[inserire nome dell'Amministrazione proponente]* costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Legale Rappresentante dell'Amministrazione proponente o suo Delegato;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 - Eventuali Legali Rappresentanti di altri enti locali;
 - Eventuali Legali Rappresentanti di soggetti privati, senza diritto di voto.

Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR.....

Art. 11

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
In particolare:

- *[inserire descrizione delle attività, tempi ed azioni]*
- *[inserire modalità di monitoraggio]*

Art. 12

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino a *[inserire la data]* come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 13

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.